

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1837/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1838/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori 5
- * Regolamento (CEE) n. 1840/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia 28
- * Regolamento (CEE) n. 1841/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi d'entrata nel settore del riso 30
- * Regolamento (CEE) n. 1842/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1992/1993 32
- * Regolamento (CEE) n. 1843/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, concernente le importazioni di alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi 34
- * Regolamento (CEE) n. 1844/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3810/91 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS per gli scambi con il Portogallo nel settore delle carni bovine 36

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- * **Regolamento (CEE) n. 1845/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che fissa il limite d'intervento relativo alle mele per la campagna 1992/1993 37**
 - Regolamento (CEE) n. 1846/92 della Commissione, del 6 luglio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso 38
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- * **Direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE 41**
- 92/337/CEE :
- * **Decisione del Consiglio, del 16 giugno 1992, recante terza modifica della decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario 45**

Commissione

- 92/338/CEE :
 - * **Decisione della Commissione, del 25 giugno 1992, che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri 46**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1431/92 del Consiglio, del 26 maggio 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (GU n. L 151 del 3.6.1992) 48**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1837/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 luglio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	139,72 (*) (*)
0712 90 19	139,72 (*) (*)
1001 10 10	156,85 (*) (*) (*)
1001 10 90	156,85 (*) (*) (*)
1001 90 91	133,87
1001 90 99	133,87 (*)
1002 00 00	151,27 (*)
1003 00 10	123,30
1003 00 90	123,30 (*)
1004 00 10	106,79
1004 00 90	106,79
1005 10 90	139,72 (*) (*)
1005 90 00	139,72 (*) (*)
1007 00 90	145,21 (*)
1008 10 00	48,32 (*)
1008 20 00	99,74 (*)
1008 30 00	46,28 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	46,28
1101 00 00	200,42 (*) (*)
1102 10 00	224,78 (*)
1103 11 10	255,78 (*) (*)
1103 11 90	216,46 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(*) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1838/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 luglio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0,55
0712 90 19	0	0	0	0,55
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,23	0,23	0
1001 90 99	0	0,23	0,23	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,55
1005 90 00	0	0	0	0,55
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,32	0,32	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0,41	0,41	0	0
1107 10 19	0	0,31	0,31	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, punti 2.2 e 3.4, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 13, paragrafo 3,

previa consultazione degli Stati membri in conformità delle disposizioni summenzionate,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 684/92 (in prosieguo « il regolamento ») prevede che i servizi regolari, i servizi a navetta senza alloggio, i servizi occasionali restanti e taluni servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione ;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento prevede che per i servizi a navetta con alloggio definiti all'articolo 2, punto 2.2 e per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettere a), b), c) e d) è necessario un documento di controllo ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento prevede che i trasporti per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4, sono soggetti ad attestazione ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento prevede che i trasporti per conto proprio diversi da quelli di cui all'articolo 2, punto 4 del regolamento sono soggetti ad autorizzazione ;

considerando che occorre stabilire le modalità di utilizzazione dei documenti di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 684/92, nonché le modalità di indicazione degli Stati membri interessati, dei nomi dei vettori che eseguono i servizi e i luoghi in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso ;

considerando che i modelli dei documenti istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e a norma del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2485/82 ⁽⁴⁾, non rispondono più alle

esigenze del regolamento (CEE) n. 684/92 e che è pertanto opportuno abrogare detti regolamenti e sostituirli mediante le opportune disposizioni ;

considerando che agli Stati membri occorre un certo tempo per far stampare i nuovi documenti e per organizzarne la distribuzione ;

considerando che nel frattempo i vettori dovrebbero poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dai regolamenti (CEE) n. 1016/68 e (CEE) n. 1172/72, modificati, se del caso, in modo adeguato per renderli conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 684/92 e del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE I

Documento di controllo*Articolo 1*

1. Il documento di controllo per i servizi a navetta con alloggio di cui all'articolo 2, punto 2.2 del regolamento (CEE) n. 684/92 è costituito dal foglio di viaggio e la raccolta delle traduzioni dello stesso. Il foglio di viaggio deve essere conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello figurante nell'allegato I bis.

Articolo 2

1. Il documento di controllo per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 684/92 comprende il foglio di viaggio e la raccolta delle traduzioni dello stesso. Il foglio di viaggio deve essere conforme al modello figurante nell'allegato II del presente regolamento.

2. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti da 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello figurante nell'allegato II bis.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 15. 9. 1982, pag. 5.

Articolo 3

1. I libretti di cui agli articoli 1 e 2 sono intestati al vettore; essi non sono cedibili.

2. Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente, per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Esso è valido per tutto il percorso. Per i servizi a navetta è valido per l'andata ed il ritorno.

3. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia è conservata presso la sede dell'impresa.

4. Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.

Articolo 4

1. Nel caso di servizi a navetta con alloggio o di servizi occasionali, prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, che comportino eventualmente per i viaggiatori una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve essere a bordo del veicolo, una copia del foglio di viaggio è conservata presso la sede di ogni vettore interessato e una copia deve essere inviata alle autorità dello Stato membro di stabilimento dell'impresa incaricata della gestione nel corso del mese successivo a quello dell'esecuzione del servizio.

2. Gli Stati membri che desiderano ricevere comunicazione dei fogli di viaggio di cui al paragrafo 1 per i percorsi che li riguardano, devono farne richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri. Questi ultimi sono tenuti ad inviare allo Stato membro richiedente una copia di detti fogli di viaggio entro due mesi dalla loro ricezione. Gli Stati membri possono dispensare i vettori stabiliti nel loro territorio dall'obbligo di inviare copia del foglio di viaggio per gli Stati membri non richiedenti.

Articolo 5

Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio a navetta internazionale con alloggio o di un servizio occasionale internazionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui egli è stabilito, alle condizioni di cui all'articolo 12, secondo comma del regolamento (CEE) n. 684/92. Le escursioni locali devono essere registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo. L'originale del foglio di viaggio deve essere a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale.

Articolo 6

I documenti di controllo devono essere esibiti ogni volta che gli agenti incaricati del controllo lo richiedano.

SEZIONE II

Autorizzazioni*Articolo 7*

1. La domanda di autorizzazione per i servizi regolari, i servizi a navetta senza alloggio, i servizi occasionali restanti, i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione e i servizi per conto proprio di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 è conforme al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

2. La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni, secondo il caso:

- i) gli orari;
- ii) le tariffe;
- iii) la prova che il richiedente sia in possesso, nello Stato membro nel quale è stabilito, dei requisiti abilitanti ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus;
- iv) i dati sulla natura e il volume del trasporto che il richiedente prevede di eseguire;
- v) una carta, in scala adeguata, sulla quale siano indicati l'itinerario nonché le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori.

Articolo 8

1. Le autorizzazioni devono essere conformi al modello che figura nell'allegato IV.

2. Ogni veicolo che partecipi all'esecuzione di un servizio soggetto ad autorizzazione deve avere a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione.

3. L'autorità competente per l'autorizzazione fornisce copie supplementari della medesima al vettore che ne dimostri la necessità.

SEZIONE III

Attestazioni*Articolo 9*

1. L'attestazione per i servizi per conto proprio definiti nell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92 è conforme al modello che figura nell'allegato V.

2. L'impresa che richiede un'attestazione presenta all'autorità competente ad emetterla la prova, ovvero una dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92.

3. Ogni veicolo che partecipi all'esecuzione di un servizio soggetto ad attestazione deve avere a bordo un'attestazione o copia certificata conforme durante tutto il viaggio; essa è esibita ogni qual volta gli agenti incaricati del controllo la richiedano.

4. L'attestazione è valida al massimo per cinque anni.

SEZIONE IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

Salvo il disposto dell'articolo 11, i regolamenti (CEE) n. 1016/68 e (CEE) n. 1172/72 sono abrogati.

Articolo 11

Ogni Stato membro può autorizzare l'uso degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1016/68 e dal regolamento (CEE) n. 1172/72 fino al 31 dicembre 1993, purché essi siano modificati in

modo leggibile, indelebile e adeguato, nella misura in cui ciò si dimostri necessario, per essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 684/92 e del presente regolamento.

Gli altri Stati membri sono tenuti ad accettare detti stampati nei loro territori fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 12

Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LIBRETTO N.

Foglio di viaggio n.

SERVIZIO A NAVETTA CON ALLOGGIO
(Carta bianca — A4)

Segno distintivo del paese

1. Cognome del o dei conducenti :
2. Nome dell'organismo o della persona responsabile del o dei gruppi costituiti in precedenza :
3. Nome del o dei vettori, subappaltanti o associati :
4. Percorso, indicando i paesi interessati :
 - a) Zona di partenza del servizio :
 -
 -
 -
 - b) Zona di destinazione del servizio :
 -
 -
 -
 - c) Punti di presa a bordo supplementari (massimo 3) :
 -
 -
 -
 - d) Punti supplementari in cui sono deposti i viaggiatori (massimo 3) :
 -
 -
 -
 - e) Itinerario :
 -
 -
 -
 - f) Eventuali punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso :
 -
 -
 -
5. Data di partenza :
6. Data di ritorno del veicolo :
7. Numero di viaggiatori con alloggio :
 - a) per il viaggio di andata :
 - b) per il viaggio di ritorno :
8. Numero di viaggiatori senza alloggio :
 - a) per il viaggio di andata :
 - b) per il viaggio di ritorno :
9. Modifiche impreviste del viaggio :
10. Escursione o escursioni locali :

Date e itinerari principali :

ALLEGATO I bis

Risguardo del libretto

(Carta — A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il vettore

STATO CHE RILASCIATA IL LIBRETTO

— Segno distintivo del paese — ⁽¹⁾Denominazione
dell'autorità competente

.....

LIBRETTO N. ...

di fogli di viaggio
per un servizio a navetta con alloggio
effettuato con autobus tra Stati membri,
rilasciato in base al regolamento (CEE) n. 684/92

a
(Cognome e nome ovvero ragione sociale del vettore)

.....

.....
(Indirizzo completo e n. di telefono)

Durata di validità :

.....
(Luogo e data di rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che
rilascia il libretto)

⁽¹⁾ Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

Secondo risguardo del libretto

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il vettore

Avvertenza importante

1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, punti 2.1 e 2.2 del regolamento (CEE) n. 684/92, per servizi a navetta con alloggio si intendono i servizi organizzati per trasportare gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza dalla stessa zona di partenza alla stessa zona di destinazione con ripetuti viaggi di andata e ritorno.
Per zona di partenza e zona di destinazione si intendono le località in cui, rispettivamente, inizia e termina il viaggio, nonché le località situate entro un raggio di 50 km.
La zona di partenza o di destinazione e i punti supplementari in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti possono essere situati nel territorio di uno o di più Stati membri.
Per gruppo costituito in precedenza si intende un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile, conformemente alle norme dello Stato di stabilimento, si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza.
2. I servizi a navetta con alloggio assicurano, oltre al trasporto, l'alloggio con o senza pasti nel luogo di destinazione e, all'occorrenza, durante il viaggio, di almeno l'80 % dei viaggiatori. La durata del soggiorno dei viaggiatori nel luogo di destinazione è di almeno due notti.
3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
4. Il foglio di viaggio autorizza il titolare a effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Dette escursioni locali sono destinate unicamente a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dallo stesso vettore nell'ambito di un servizio occasionale internazionale o di un servizio internazionale a navetta con alloggio. Essi sono effettuati con lo stesso veicolo ovvero con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
5. Il foglio di viaggio deve essere compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun viaggio comportante servizi a navetta, salvo nel caso delle escursioni locali di cui al punto 10, che devono essere registrate prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione. La copia del foglio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere presentato ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.

Terzo riguardo del libretto

6. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa. Il vettore è responsabile della tenuta di tali documenti. Questi devono essere compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.
7. Nel caso di un servizio a navetta con alloggio prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, che comporti eventualmente per i viaggiatori una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio dev'essere a bordo del veicolo. Una copia del foglio di viaggio è conservata presso la sede di ogni vettore interessato e una copia dev'essere inviata alle autorità dello Stato membro di stabilimento dell'impresa di gestione nel corso del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il servizio, salvo il caso in cui tale Stato membro abbia dispensato i suoi vettori da detto obbligo per uno o più Stati membri.
8. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 684/92, i viaggiatori che utilizzano un servizio a navetta devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale devono figurare :
 - i punti di partenza e di destinazione ;
 - la durata di validità del documento ;
 - il prezzo del trasporto, il prezzo globale del viaggio, comprendente l'alloggio, nonché indicazioni relative a quest'ultimo.

ALLEGATO II

LIBRETTO N.

Foglio di viaggio n.

SERVIZI OCCASIONALI
(Carta verde chiaro — A4)

Segno distintivo del paese

- 1. Cognome del o dei conducenti :
- 2. Nome dell'organismo o della persona responsabile del o dei gruppi costituiti in precedenza :
- 3. Nome del o dei vettori, subappaltanti o associati :
- 4. Tipo di servizio occasionale (1) :
- 5. Nome dei viaggiatori per gruppo o gruppi :
- 6. Percorso, indicando i paesi interessati :

a) Luogo di partenza del servizio :

.....

.....

b) Luogo di destinazione del servizio :

.....

.....

c) Punti di presa a bordo supplementari :

.....

.....

d) Punti in cui sono deposti i viaggiatori supplementari :

.....

.....

e) Itinerario :

.....

.....

f) Punti in cui si effettuano eventuali coincidenze durante il percorso :

.....

.....

(1) Utilizzare la numerazione che figura sul risguardo del libretto dei fogli di viaggio.

7. Particolari dell'alloggio o di altri servizi turistici non accessori nel caso dei servizi di cui al punto 1. b) della seconda pagina del riguardo del libretto dei fogli di viaggio :
 8. Particolari dell'evento speciale, nel caso dei servizi di cui al punto 1. c) della seconda pagina del riguardo del libretto dei fogli di viaggio :
 9. Viaggi a vuoto nel contesto del servizio occasionale :
 10. Altre informazioni utili :
 11. Data della partenza :
 12. Data di ripresa dei viaggiatori :
 13. Modifiche impreviste del viaggio :
 14. Escursione o escursioni locali, nonché itinerario o itinerari principali :
-

ALLEGATO II bis

Risguardo del libretto

(Carta — A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il vettore

STATO CHE RILASCIA IL LIBRETTO
— Segno distintivo del paese — (1)

Denominazione
dell'autorità competente

.....

LIBRETTO N. ...

di fogli di viaggio
per i servizi occasionali internazionali
effettuati con autobus tra Stati membri,
rilasciato in base al regolamento (CEE) n. 684/92

a
(Cognome e nome ovvero ragione sociale del vettore)

.....
(Indirizzo completo e n. di telefono)

Durata di validità :

.....
(Luogo e data di rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che
rilascia il libretto)

(1) Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

Secondo risguardo del libretto

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il vettore

Avvertenza importante

1. L'articolo 11, paragrafo 1, insieme all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 684/92 stabiliscono che, nell'ambito dei servizi occasionali, per i seguenti servizi è richiesto il documento di controllo [ovverosia i servizi di cui all'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettere da a) a c) del regolamento]:
 - a) i circuiti, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta uno o più gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, riconducendo ciascun gruppo al luogo di partenza;
 - b) i servizi :
 - effettuati per gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, senza che i viaggiatori siano ricondotti al luogo di partenza nel corso dello stesso viaggio e,
 - che comportino, nel caso in cui sia effettuato un soggiorno nel luogo di destinazione, anche l'alloggio o altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio;
 - c) i servizi organizzati in occasione di eventi speciali, quali seminari, conferenze o manifestazioni culturali e sportive;
 - d) i servizi indicati in appresso :
 - i) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza;
 - ii) i servizi che comportano un trasferimento a veicolo carico da un luogo di partenza a un luogo di destinazione, seguito da un trasferimento a veicolo vuoto fino alla località di partenza del veicolo;
 - iii) i servizi preceduti da un trasferimento a veicolo vuoto da uno Stato membro in un altro Stato membro, sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo, a condizione che detti viaggiatori :
 - costituiscano un gruppo in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono presi a bordo, oppure
 - siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni previste alla lettera d), punto ii), nel paese in cui sono nuovamente presi a bordo e siano trasportati fuori da tale paese, oppure
 - siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro e le spese di trasporto siano a carico di chi ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente ai fini del viaggio in oggetto.

Terzo riguardo del libretto

Un gruppo costituito in precedenza è un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza, e che è formato almeno da un numero di persone :

- pari o superiore a dodici, oppure
- pari o superiore al 40 % della capacità del veicolo, escluso il conducente (articolo 2, punto 3.2).

2. I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
4. Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali escursioni locali sono destinate solo a viaggiatori non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante un servizio occasionale internazionale o un servizio a navetta internazionale con alloggio. Esse sono effettuate con lo stesso veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
5. Il foglio di viaggio deve essere compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun viaggio effettuato in forma di servizio occasionale internazionale. Per quanto riguarda il punto 14 (escursioni locali), queste devono essere registrate prima della partenza del veicolo per l'esenzione in questione. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.
6. Alla conclusione del viaggio, il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della regolare tenuta di tali documenti. Questi devono essere compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.
7. Nel caso di un servizio occasionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, che comporti eventualmente per i viaggiatori una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio dev'essere a bordo del veicolo, una copia del foglio di viaggio è conservata presso la sede di ogni vettore interessato e una copia dev'essere inviata alle autorità dello Stato di stabilimento dell'impresa di gestione nel corso del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il servizio, salvo il caso in cui tale Stato membro abbia dispensato i suoi vettori da detto obbligo per uno o più Stati membri.

ALLEGATO III

(Carta bianca — A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è presentata la domanda

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER (*)

UN SERVIZIO REGOLARE
 UN SERVIZIO A NAVETTA SENZA ALLOGGIO
 UN SERVIZIO OCCASIONALE RESTANTE (1)
 UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO NON LIBERALIZZATO (2)
 UN SERVIZIO PER CONTO PROPRIO (3)
 IL RINNOVO DI UNA AUTORIZZAZIONE DI UN SERVIZIO

effettuati con autobus tra
 Stati membri conformemente
 al regolamento (CEE) n. 684/92

indirizzata a

.....
 (Autorità competente)

1. Cognome e nome o ragione sociale dell'impresa richiedente e, se del caso, capofila

.....

2. Servizio o servizi effettuati (*) in subappalto (*) in pool

3. Cognome, nome e indirizzo del o dei vettori subappaltanti o associati

3.1. tel.

3.2. tel.

3.3. tel.

3.4. tel.

Elenco allegato, se del caso (*).

(*) Contrassegnare o riempire, secondo il caso, le caselle corrispondenti.

(1) I servizi occasionali restanti sono quelli indicati nell'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettera e) del regolamento (CEE) n. 684/92.

(2) Si tratta dei servizi regolari specializzati diversi da quelli indicati nell'articolo 2, punto 1.2, secondo comma, lettere da a) a d) del regolamento (CEE) n. 684/92.

(3) Si tratta dei servizi per conto proprio diversi da quelli indicati nell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92.

(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

4. Nel caso di una serie di servizi o di un servizio regolare specializzato :

(*) — servizio occasionale restante

— dettagli delle caratteristiche

.....

(*) — servizio regolare specializzato

— categoria di viaggiatori

— impresa o istituzione per la quale deve essere effettuato il trasporto

.....

(*) — servizio per conto proprio

— dettagli del servizio

.....

5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data di effettuazione del servizio (*)

6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui i viaggiatori sono presi a bordo)

.....

.....

7. Periodo di esercizio

.....

8. Frequenza (giornaliera, settimanale, ecc.)

9. Tariffe Allegato accluso

10. Numero di autorizzazioni o copie di autorizzazioni richieste :⁽¹⁾

11. Eventuali indicazioni supplementari :

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma del richiedente)

(*) Contrassegnare o riempire, secondo il caso, le caselle corrispondenti.

(1) Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, poiché l'autorizzazione di cui egli dovrà disporre deve corrispondere al numero di veicoli che dovranno circolare simultaneamente, in una data qualsiasi, per l'effettuazione del servizio richiesto.

(Terza pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

Avvertenza importante

1. Alla presente domanda devono essere allegati, secondo il caso :
 - i) gli orari,
 - ii) le tariffe,
 - iii) i dati attestanti che il richiedente soddisfa, nello Stato membro ove è stabilito, le condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore internazionale di viaggiatori su strada.
 - iv) I dati relativi alla natura e al volume del traffico che il richiedente intende assicurare, qualora si tratta di una domanda di rinnovo di un'autorizzazione, nonché ogni altra informazione utile.
 - v) Una carta in scala adeguata sulla quale siano indicati l'itinerario nonché i punti in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti.
2. L'articolo 4, punto 4 e l'articolo 13, punto 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 stabiliscono che sono soggetti ad autorizzazione :
 - i) i servizi regolari ;
 - ii) i servizi a navetta senza alloggio ;
 - iii) i servizi occasionali restanti, cioè i servizi occasionali che non rientrano in una delle seguenti categorie :
 - a) i circuiti, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta uno o più gruppi di viaggiatori, riconducendo ciascun gruppo al luogo di partenza,
 - b) i servizi :
 - effettuati per gruppi di viaggiatori costituiti in precedenza, senza che i viaggiatori siano ricondotti al luogo di partenza nel corso dello stesso viaggio e
 - che comportino, nel caso in cui sia effettuato un soggiorno nel luogo di destinazione, anche l'alloggio o altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio.

(Quarta pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

Ai fini delle lettere a) e b), per gruppo costituito in precedenza si intende un gruppo per cui un organismo o una persona responsabile conformemente alle norme dello Stato di stabilimento si siano incaricati di provvedere alla stipulazione del contratto o al pagamento collettivo della prestazione o abbiano ricevuto tutte le prenotazioni e i pagamenti prima della partenza, e che sia formato almeno da un numero di persone :

- pari o superiore a dodici,
 - oppure pari o superiore al 40 % della capacità del veicolo, escluso il conducente ;
- c) i servizi organizzati in occasione di eventi speciali, quali seminari, conferenze o manifestazioni culturali e sportive ;
- d) i seguenti servizi, definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 684/92 :
- i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza ;
 - i servizi che comportano un trasferimento a veicolo carico da un luogo di partenza a un luogo di destinazione seguito da un trasferimento a veicolo vuoto fino alla località di partenza del veicolo ;
 - i servizi preceduti da un trasferimento a veicolo vuoto da uno Stato membro a un altro Stato membro sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo, a condizione che detti viaggiatori :
 - siano raggruppati in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono presi a bordo, o
 - siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni indicate al secondo trattino della lettera d), nel paese in cui sono nuovamente presi a bordo e siano trasportati fuori da tale paese, o
 - siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro e le spese di trasporto siano a carico di chi ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio ;

(Quinta pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

- iv) i servizi regolari specializzati, cioè i servizi regolari specializzati che non rientrino in una delle seguenti categorie :
- a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,
 - b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti,
 - c) il trasporto Stato d'origine-luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie,
 - d) i trasporti urbani frontalieri ;
- v) i servizi per proprio conto che non soddisfano i seguenti criteri :
- i trasporti effettuati da un'impresa per i propri dipendenti o da un'associazione senza scopo di lucro per i suoi membri nel contesto della sua attività sociale, a condizione che :
- l'attività di trasporto costituisce soltanto un'attività accessoria per l'impresa o l'associazione e
 - i veicoli utilizzati siano di proprietà dell'impresa o dell'associazione ovvero siano stati acquistati a rate dalle medesime o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente dell'impresa o da un membro dell'associazione.
3. La domanda deve essere presentata alla competente autorità dello Stato sul cui territorio si trova il luogo di partenza del servizio, cioè il luogo in cui vengono presi a bordo per la prima volta i viaggiatori o, nel caso di un servizio regolare, uno dei capilinea del servizio.
4. La durata massima di validità dell'autorizzazione è di cinque anni per i servizi regolari e di due anni per i servizi a navetta senza alloggio.
5. Nel caso dei servizi a navetta i gruppi di viaggiatori possono essere rispettivamente presi a bordo e depositati in un massimo di tre luoghi diversi.
-

ALLEGATO IV

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Carta rosa — A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione

STATO CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE

— Segno distintivo del paese — (1)

Denominazione
dell'autorità competente

AUTORIZZAZIONE N.

per un servizio regolare (2)
per un servizio a navetta senza alloggio (2)
per un servizio occasionale restante (2)
per un servizio regolare specializzato non liberalizzato (2)
per un servizio per conto proprio non liberalizzato (2)

effettuati con
autobus tra Stati membri,
rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/82

a
(Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o capofila)

Indirizzo tel.

Cognome, nome, indirizzo e n. di telefono dei vettori subappaltanti, associati o membri del gruppo :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

Elenco allegato, se del caso (2)

Data di scadenza :

.....
(Luogo e data del rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

(1) Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) Cancellare le diciture non pertinenti.

(Seconda pagine dell'autorizzazione n. ...)

1. Itinerario

- a) Luogo di partenza del servizio :
- b) Luogo di destinazione del servizio :
- c) Itinerario principale del servizio (sottolineare le località in cui i viaggiatori sono presi a bordo o depositi) :
-
-

2. Periodi di esercizio (!) :

.....

3. Frequenza (!) :

4. Orari (!) :

5. Caratteristiche del servizio occasionale residuo (!) :

.....

6. Servizio regolare specializzato (!) :

- Categorie di viaggiatori :
- Impresa o istituzione per la quale viene effettuato il trasporto :

7. Servizio per conto proprio :

- Caratteristiche del viaggio — dei viaggi (!) :
-
- Caratteristiche del servizio o della serie di servizi (!) :
-

8. Condizioni o osservazioni particolari :

.....

.....

.....

.....

(Timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

(!) Da riempire, se del caso.

(Terza pagina dell'autorizzazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione

Avvertenza importante

1. La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa non può essere utilizzata da un'impresa il cui nome con ci figuri.
2. L'autorizzazione ovvero una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio ed essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.

ALLEGATO V

(Prima pagina dell'attestazione)

(Carta gialla — A4)

Testo redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo utilizzato è immatricolato

STATO CHE RILASCIAM IL DOCUMENTO

— Segno distintivo del paese — (1)

Denominazione
dell'autorità competente

.....

ATTESTAZIONE

**rilasciata per i trasporti
su strada per conto proprio
effettuati da autobus
tra gli Stati membri della (CEE) (2)**

(Parte riservata all'impresa o all'associazione senza scopo di lucro)

Il sottoscritto

(Cognome, nome e qualifica)

Responsabile dell'impresa o associazione senza scopo di lucro (3)

.....

(cognome, nome o altra denominazione ufficiale, nonché indirizzo completo)

dichiara che :

l'autobus recante il numero d'immatricolazione
è di proprietà di o è stato acquistato a rate da o ha formato oggetto di un contratto di leasing a lungo
termine da parte di (3).

I trasporti contemplati dalla presente attestazione saranno effettuati dal personale dell'impresa nell'in-
teresse dei lavoratori di quest'ultima ovvero da un membro dell'associazione per i suoi membri e nel
contesto della sua attività sociale (3).

(Firma di un dirigente responsabile
dell'impresa o dell'associazione)

(1) Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussem-
burgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) Articolo 2, punto 4, del regolamento (CEE) n. 684/92.

(3) Cancellare, se del caso, la dicitura non pertinente.

(Seconda pagina dell'attestazione)

(Parte riservata all'autorità competente)

Il presente documento deve considerarsi un'attestazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 684/92.

Periodo di validità :

Il, a

.....
(Firma e timbro dell'autorità competente)

(Terza pagina dell'attestazione)

Testo redatto nella, nelle o in una della lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato

Disposizioni di carattere generale

1. L'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92, del 16 marzo 1992, stabilisce che :
 - Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da un'impresa per i propri dipendenti o da un'associazione senza scopo di lucro per i suoi membri nel contesto della sua attività sociale, a condizione che :
 - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per l'impresa o l'associazione ;
 - i veicoli utilizzati siano di proprietà dell'impresa o dell'associazione ovvero siano stati acquistati a rate dalle medesime o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente dell'impresa o da un membro dell'associazione. »

L'articolo 13, paragrafo 1 del suddetto regolamento stabilisce che :

 - Non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti su strada effettuati per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4. »
2. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali su strada per conto proprio. Essa è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per l'intero percorso, compreso il tratto di transito.
3. L'attestazione deve essere compilata in stampatello, con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da un responsabile dell'impresa o dell'associazione senza scopo di lucro, nonché completata dall'autorità competente. Una copia è conservata dall'amministrazione e una copia resta all'impresa o all'associazione senza scopo di lucro. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio effettuato nell'ambito di un trasporto internazionale. Essa deve essere presentata ad ogni richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo. L'impresa o l'associazione senza scopo di lucro, secondo il caso, è responsabile della tenuta delle attestazioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1840/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1992

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 525/92 ha istituito una compensazione finanziaria per le spedizioni di ortofrutticoli freschi — ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽³⁾ — effettuate nel 1991 con autocarri o vagoni frigoriferi dalla Grecia verso gli altri Stati membri, ad esclusione dell'Italia;

considerando che è necessario stabilire gli speditori e le spedizioni ammessi a beneficiare di questa compensazione finanziaria, nonché le indicazioni minime che debbono figurare nella domanda di compensazione;

considerando che la necessità di aggirare la Jugoslavia, a causa degli eventi prodottisi in tale paese, sussiste dal 21 giugno 1991;

considerando che è necessario definire le informazioni che debbono essere comunicate alla Commissione dalle autorità greche competenti ed i termini entro cui tali informazioni debbono essere trasmesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/92 è concessa:

- agli speditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che hanno effettivamente sostenuto i costi finanziari delle spedizioni;
- per le spedizioni che hanno lasciato il territorio greco tra il 21 giugno e il 31 dicembre 1991;
- per i quantitativi effettivamente introdotti in uno degli Stati membri ad esclusione di Grecia e Italia.

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

Articolo 2

1. La domanda per la compensazione finanziaria è presentata all'autorità greca competente entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essa deve indicare, in particolare:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente;
- i quantitativi globali dei prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/92 e all'articolo 1 del presente regolamento, espressi in peso netto e ripartiti per prodotto e per spedizione;
- per ciascuna spedizione:
 - il quantitativo globale, espresso in peso netto e ripartito per prodotto,
 - lo Stato membro destinatario,
 - il mezzo o i mezzi di trasporto utilizzati,
 - la fattura delle spese di trasporto, rilasciata a nome del richiedente e saldata, o una copia del documento di trasporto qualora esso permetta di determinare chi abbia sostenuto le spese della spedizione,
 - una copia della dichiarazione presso l'ufficio doganale greco di partenza,
 - una copia della dichiarazione doganale di immissione al consumo dei prodotti all'arrivo nello Stato membro destinatario,
 - una dichiarazione del richiedente che attesti che la spedizione ha occasionato costi di trasporto supplementari ai sensi del regolamento (CEE) n. 525/92.

2. L'autorità greca competente decide in merito all'ammissibilità delle domande.

Articolo 3

Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità competente greca comunica alla Commissione i quantitativi complessivi di prodotti oggetto di domande ammissibili a norma del presente regolamento, ripartiti per prodotto, per mezzo di trasporto e per Stato membro destinatario.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1841/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consi-

glio ⁽³⁾; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 140 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati a:

(in ECU/t)

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1992	539,44	717,86	788,64
Ottobre 1992	542,02	721,19	792,38
Novembre 1992	544,60	724,52	796,12
Dicembre 1992	547,18	727,85	799,86
Gennaio 1993	549,76	731,18	803,60
Febbraio 1993	552,34	734,51	807,34
Marzo 1993	554,92	737,84	811,08
Aprile 1993	557,50	741,17	814,82
Maggio 1993	560,08	744,50	818,56
Giugno 1993	562,66	747,83	822,30
Luglio 1993	565,24	751,16	826,04
Agosto 1993	565,24	751,16	826,04

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 281,91 ecu per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/92 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1992****che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1992/1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1992/1993 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1746/92 del Consiglio⁽²⁾; che il prezzo fissato comporta l'applicazione di importi compensativi adesione per il risone, il riso semilavorato e il riso lavorato;

considerando che gli importi devono essere stabiliti in base al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3654/90;

considerando che alla luce della situazione del prezzo delle rotture di riso in Portogallo all'inizio della seconda

tappa si è deciso di non applicare importi compensativi adesione a tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili nella campagna di commercializzazione 1992/1993 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽³⁾ sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Importo compensativo adesione (in ECU/t)
1006 10 21	17,45
1006 10 23	17,45
1006 10 25	17,45
1006 10 27	17,45
1006 10 92	17,45
1006 10 94	17,45
1006 10 96	17,45
1006 10 98	17,45
1006 20 11	21,81
1006 20 13	21,81
1006 20 15	21,81
1006 20 17	21,81
1006 20 92	21,81
1006 20 94	21,81
1006 20 96	21,81
1006 20 98	21,81
1006 30 21	26,42
1006 30 23	29,49
1006 30 25	29,49
1006 30 27	29,49
1006 30 42	26,42
1006 30 44	29,49
1006 30 46	29,49
1006 30 48	29,49
1006 30 61	28,14
1006 30 63	31,61
1006 30 65	31,61
1006 30 67	31,61
1006 30 92	28,14
1006 30 94	31,61
1006 30 96	31,61
1006 30 98	31,61

REGOLAMENTO (CEE) N. 1843/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1992

concernente le importazioni di alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi delle specie *Agaricus* spp. di cui codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 dispone che i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti tra i paesi fornitori, tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di funghi originarie di paesi terzi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/92 ⁽⁴⁾, ha ripartito tra i paesi fornitori il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare; che lo stesso articolo 3, paragrafo 1 prevede la possibilità di modificare tale ripartizione in

base ai titoli concessi durante il primo semestre dell'anno considerato; che un bilancio dei titoli rilasciati fino al 30 giugno 1992 giustifica una nuova ripartizione del suddetto quantitativo per l'anno in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino al 31 dicembre 1992, la ripartizione del quantitativo globale fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 e indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 198 del 4. 7. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.⁽³⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 100.

ALLEGATO

Paesi fornitori	<i>(in tonnellate)</i> Quantitativi
Polonia	28 840
Cina	24 330
Corea del Sud	50
Taiwan	200
Altri	4 000
Riserva	200

REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/92 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1992

recante deroga al regolamento (CEE) n. 3810/91 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS per gli scambi con il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90⁽³⁾, stabilisce nell'articolo 7 che il titolo MCS ha una validità di 18 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo;

considerando che, in seguito a circostanze eccezionali che hanno creato perturbazioni negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri, la validità dei titoli rilasciati il 5 giugno 1992 è stata prorogata di due settimane dal regolamento (CEE) n. 1861/92 della Commissione, del 29 giugno 1992, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3810/91 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS⁽⁴⁾; che le suddette circostanze persistono ed è

quindi necessario prorogare nuovamente la validità dei titoli rilasciati il 5 giugno 1992 nonché prorogare di una settimana il periodo di validità dei titoli rilasciati il 12 giugno 1992;

considerando che, per evitare il prodursi di un vuoto giuridico, è necessario disporre che il presente regolamento si applichi a partire dal 30 giugno 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli MCS rilasciati il 5 giugno 1992, la proroga disposta dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1681/92 è portata a tre settimane.
2. Il periodo di validità dei titoli MCS rilasciati il 12 giugno 1992 è prorogato di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1845/92 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1992****che fissa il limite d'intervento relativo alle mele per la campagna 1992/1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele ed i cavolfiori ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1121/89 determina i criteri per la fissazione dei limiti d'intervento relativi alle mele; che spetta alla Commissione stabilire tali limiti d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, le percentuali stabilite nel paragrafo 1 dello stesso articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il limite d'intervento per le mele per la campagna 1992/1993 è fissato a 242 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/92 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1992****che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il riso e le rotture di riso sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1814/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento (CEE) n. 1814/92 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a

modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1814/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 luglio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (')	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	208,00
1006 20 15 000	01	208,00
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	208,00
1006 20 96 000	01	208,00
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	208,00
1006 30 25 000	01	208,00
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	208,00
1006 30 46 000	01	208,00
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 100	01	260,00
	02	266,00
	03	271,00
	04	260,00
1006 30 61 900	01	260,00
	04	260,00
1006 30 63 100	01	260,00
	02	266,00
	03	271,00
	04	260,00
1006 30 63 900	01	260,00
	04	260,00
1006 30 65 100	01	260,00
	02	266,00
	03	271,00
	04	260,00
1006 30 65 900	01	260,00
	04	260,00
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 92 100	01	260,00
	02	266,00
	03	271,00
	04	260,00
1006 30 92 900	01	260,00
	04	260,00
	05	226,00
	06	282,00
1006 30 94 100	01	260,00
	02	266,00
	03	271,00
	04	260,00
1006 30 94 900	01	260,00
	04	260,00
	05	226,00
	06	282,00
1006 30 96 100	01	260,00
	02	266,00
	03	271,00
	04	260,00
1006 30 96 900	01	260,00
	04	260,00
	05	226,00
	06	282,00
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V a), VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione,
- 05 Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina,
- 06 Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 15 000 t di riso lavorato e per le destinazioni delle zone da I a VI e per la zona VIII esclusi la Guyana, il Suriname e il Madagascar e escluse le destinazioni di cui al punto 05.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/48/CEE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1992

che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE è necessario stabilire norme igieniche per i prodotti della pesca catturati e eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo di talune navi;

considerando che occorre prevedere condizioni generali di igiene applicabili alle navi da pesca;

considerando che è necessario stabilire condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca a bordo delle quali i prodotti sono conservati per oltre 24 ore;

considerando che occorre prevedere la possibilità di tener conto di alcune caratteristiche specifiche di talune navi da pesca;

considerando che è opportuno ricordare come le ispezioni e i controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli esperti della Commissione in applicazione della direttiva 91/493/CEE si applichino altresì alle navi oggetto della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le condizioni d'igiene di cui all'allegato I sono applicabili alle navi da pesca.
2. Le condizioni supplementari di igiene di cui all'allegato II sono applicabili alle navi da pesca progettate e attrezzate in modo da assicurare la conservazione dei prodotti della pesca a bordo, in condizioni soddisfacenti e per oltre 24 ore, ad eccezione di quelle attrezzate per mantenere in vita pesci, crostacei e molluschi, ma senza altri mezzi di conservazione a bordo.
3. In base alla procedura prevista dall'articolo 2 e ove necessario, possono essere stabilite deroghe o norme supplementari alle disposizioni dell'allegato I, per tener conto di eventuali caratteristiche specifiche di talune navi da pesca.

Articolo 2

Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15 della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 3

Alla condizione espressa che i prodotti provengano da navi da pesca che soddisfano le norme igieniche fissate dalla direttiva 91/493/CEE, gli Stati membri possono accordare alle navi da pesca un termine supplementare, che scade il 31 dicembre 1995, perché si conformino ai requisiti previsti all'allegato II, punti 8. b) ed e) della presente direttiva.

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Potranno ottenere tali deroghe solo le navi da pesca che esercitano la propria attività al 30 giugno 1992 e che avranno presentato all'autorità nazionale competente, anteriormente al 31 dicembre 1992, una richiesta debitamente motivata a tal fine.

Questa richiesta deve precisare i termini entro cui le navi da pesca potranno conformarsi ai suddetti requisiti.

Nel caso in cui sia domandato un contributo finanziario della Comunità, potranno essere accettati solamente i progetti conformi ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO I

Condizioni generali di igiene applicabili ai prodotti della pesca a bordo delle navi da pesca

1. Le parti di navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca non devono contenere oggetti o prodotti che potrebbero trasmettere alle derrate proprietà nocive o caratteristiche anomali. Tali parti o recipienti devono essere congegnati in modo da poter essere puliti con facilità e in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere in contatto con i prodotti della pesca.
2. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca devono essere perfettamente puliti e, in particolare, non devono poter essere insudiciati dal carburante utilizzato per la propulsione della nave o delle acque di sentina.
3. Non appena caricati a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni ed essere sottratti, il primo possibile, all'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase di lavaggio l'acqua utilizzata deve essere dell'acqua dolce che rispetta i parametri indicati negli allegati D ed E della direttiva 80/778/CEE⁽¹⁾ o dell'acqua di mare pulita in modo da non nuocere alla qualità o alla salubrità dei prodotti.
4. I prodotti della pesca sono manipolati e conservati in modo da evitare che vengano danneggiati. L'utilizzazione di strumenti pungenti è tollerata per lo spostamento di pesci di grande taglia o per quelli che comportano un rischio di fermento per il manipolare, purché le carni dei prodotti in questione non siano danneggiate.
5. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Tuttavia, per le navi da pesca in cui la refrigerazione non è realizzabile da un punto di vista pratico, i prodotti della pesca non devono essere conservati a bordo per più di otto ore.
6. Qualora per la refrigerazione venga utilizzato del ghiaccio, quest'ultimo deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Prima dell'utilizzazione il ghiaccio deve essere conservato in condizioni che non ne permettano la contaminazione.
7. La pulizia dei recipienti, degli strumenti e delle parti della nave che entrano in contatto diretto con i prodotti della pesca deve essere effettuata dopo lo sbarco di tali prodotti con acqua potabile o acqua di mare pulita.
8. Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate seguendo le norme igieniche e i prodotti devono essere abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua di mare pulita immediatamente dopo tali operazioni. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono separate e tenute lontane dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio o congelati.
9. Le attrezzature utilizzate per l'eviscerazione, la decapitazione o il taglio delle pinne, i recipienti, gli utensili e i vari apparecchi destinati a entrare in contatto con i prodotti della pesca sono fabbricati o rivestiti con un materiale impermeabile, imputrescibile, liscio, facile da pulire e da disinfettare. Al momento della loro utilizzazione essi debbono risultare perfettamente puliti.
10. Il personale addetto alle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca è tenuto a mantenere un'adeguata pulizia della persona e degli indumenti.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/377/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

ALLEGATO II

Condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 2

1. Le navi da pesca devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle temperature prescritte dalla direttiva 91/493/CEE. Tali stive sono separate dal compartimento macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie a tenuta sufficientemente stagna da evitare qualsiasi insudiciamento dei prodotti della pesca stivati.
2. Il rivestimento interno delle stive e delle cisterne è stagno, facile da pulire e da disinfettare. Esso è costituito da un materiale liscio o, in mancanza di questo, da una pittura liscia mantenuta in buono stato e che non possa trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive per la salute umana.
3. Le stive sono sistemate in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a contatto con i prodotti della pesca.
4. I recipienti utilizzati per la conservazione dei prodotti devono poterne assicurare il mantenimento in condizioni igieniche soddisfacenti e in particolare consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Al momento dell'utilizzazione devono trovarsi in perfette condizioni di pulizia.
5. I ponti di lavoro, l'attrezzatura, le stive, le cisterne e i contenitori sono puliti dopo ogni utilizzazione. A tale scopo viene utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita. Ogni qualvolta necessario si procederà a una disinfezione o all'eliminazione di insetti roditori.
6. I detersivi, i disinfettanti, gli insetticidi o qualsiasi sostanza che possa risultare in una certa misura tossica sono depositati in locali o armadi chiusi a chiave e sono utilizzati in modo da non presentare alcun rischio di contaminazione per i prodotti della pesca.
7. Quando i prodotti della pesca vengono congelati a bordo, l'operazione deve essere realizzata nel rispetto delle condizioni stabilite al capitolo IV, rubrica II, punti 1 e 3 dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE. Nel caso di congelazione in salamoia, quest'ultima non deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci.
8. Le navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare refrigerata con ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW) devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) le cisterne devono disporre di installazioni adeguate per poter essere riempite di acqua di mare e per il relativo scarico, nonché di un sistema che assicuri al loro interno una temperatura omogenea;
 - b) le cisterne debbono disporre di un apparecchio per la registrazione automatica della temperatura, la cui sonda è posta nella parte di cisterna in cui la temperatura è più elevata;
 - c) il funzionamento del sistema di cisterna o di contenitore deve assicurare un grado di refrigerazione che possa far raggiungere il 3 °C alla massa di pesci e acqua di mare al più tardi sei ore dopo il carico e 0 °C al più tardi dopo sedici ore;
 - d) le cisterne, i sistemi di circolazione ed i contenitori debbono essere completamente svuotati e puliti a fondo dopo ogni sbarco con acqua potabile o acqua di mare pulita; per il loro riempimento deve essere utilizzata dell'acqua di mare pulita;
 - e) i grafici delle registrazioni delle temperature delle cisterne debbono recare, in modo chiaro, l'indicazione della data e del numero della cisterna. Tali registrazioni debbono essere tenute costantemente a disposizione dell'autorità preposta al controllo.
9. Ai fini del controllo l'autorità competente tiene un elenco aggiornato dei pescherecci attrezzati conformemente ai punti 7 o 8, escludendo tuttavia i pescherecci che dispongono di contenitori amovibili e che non esercitano regolarmente le operazioni di conservazione del pesce in acqua di mare refrigerata.
10. Gli armatori o i loro rappresentanti debbono adottare tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti della pesca vengano lavorati e manipolati da persone che potrebbero contaminarli, sino a quando non sarà dimostrato che tali persone sono atte a svolgere senza rischio tali operazioni. La sorveglianza medica di queste persone è disciplinata dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro interessato.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1992

recante terza modifica della decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(92/337/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario comunitario per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie indicate nell'elenco allegato a tale decisione; che l'elenco può essere completato o modificato per tener conto dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità;

considerando che la decisione 86/694/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo ⁽²⁾, e la decisione 86/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna ⁽³⁾, prevedono una partecipazione finanziaria della Comunità per un periodo di cinque anni; che tale periodo di cinque anni giungerà a termine nel primo semestre del 1992;

considerando che i piani di eradicazione adottati ed attuati nel quadro delle decisioni 86/649/CEE e 86/650/CEE hanno notevolmente migliorato la situazione sanitaria; che, tuttavia, la peste suina africana non è stata ancora eliminata completamente;

considerando che, alla luce di tali sviluppi, la peste suina africana deve essere inclusa nell'elenco delle malattie, gruppo 1, dell'allegato alla decisione 90/424/CEE, affinché possa essere ottenuto un contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di programmi relativi all'eradicazione e alla sorveglianza della malattia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il seguente trattino è aggiunto al gruppo 1 nell'allegato alla decisione 90/424/CEE:

« — Peste suina africana. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Artindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5. Decisione modificata dalla decisione 89/577/CEE (GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 21).

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1992

che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/338/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1, 2 e 5,

considerando che, con la decisione 80/776/CEE⁽²⁾, modificata dalla decisione 80/920/CEE⁽³⁾, la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC ex 0803 00 10, originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli Stati ACP, e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la sorveglianza sopraindicata è stata prorogata fino al 30 giugno 1992 con la decisione 92/4/CEE della Commissione⁽⁴⁾; che il governo del Regno Unito ha presentato una domanda per essere autorizzato a mantenere la sorveglianza fino al 31 dicembre 1992;

considerando che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare la decisione 80/776/CEE persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale che il Regno Unito deve applicare nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 5 allegato alla convenzione di Lomé;

considerando che, in queste condizioni, è opportuno autorizzare il Regno Unito a prorogare la sorveglianza intraco-

munitaria sui prodotti in questione nei confronti dei paesi terzi elencati nell'allegato della presente decisione; che è opportuno limitare la validità di detta autorizzazione al 31 dicembre 1992, nella prospettiva della realizzazione del mercato unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione 80/776/CEE è prorogato, nei confronti delle importazioni di banane fresche originarie dei paesi terzi indicati nell'allegato, fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 4. 10. 1980, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 4 del 9. 1. 1992, pag. 11.

ALLEGATO

Paesi terzi d'origine di cui all'articolo 1

Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Stati Uniti d'America e Venezuela.

))
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1431/92 del Consiglio, del 26 maggio 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 151 del 3 giugno 1992)

Pagina 3 :

— per il quarto prodotto, nella colonna « Taric » :

anziché: « 28 » ;

leggi: « 20 » ;

— per il settimo prodotto, nella colonna « Taric » :

anziché: « 18 » ,

leggi: « 10 » ;

— il testo relativo all'ultimo prodotto è sostituito dal testo seguente :

« 0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 90	*35	Frutti del genere « Vaccinium », anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 »
---	-----	---	-----